Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 agosto 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1950
registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1951
registro Presidenza n. 45, foglio n. 44

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRACANELLI Elio fu Rinaldo e di Pigliapochi Ida, da Iesi (Ancona), capitano A.A. in s.p.e., partigiano combattente (*alla memoria*). — Fino dagli inizi della lotta di liberazione militava nelle file partigiane, molto distinguendosi come animatore ed assumendo incarichi di responsabilità. In dura situazione di guerra, con perizia e con decisione, faceva fronte a soverchianti forze riuscendo a disimpegnare il grosso della sua formazione. Ferito continuava a combattere valorosamente fino a che, nuovamente colpito, cadeva, fronte al nemico, nel nome d'Italia. — Nole di Lanzo (Torino), 3 marzo 1944.

COCCO Augusto di Alberino e di Zattera Margherita, da Malo (Vicenza), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della libertà forniva ripetute e belle prove di coraggio e di dedizione. Impegnato, con la sua formazione, in duro combattimento sul Pasubio contro soverchianti forze tedesche, si batteva da prode. Resosi necessario lo sganciamento si offriva volontariamente per proteggere la ritirata da posizione dominante, pur sapendo di andare incontro a morte sicura. Assolveva con tenacia e valore l'incarico assunto e cadeva da prode nell'adempimento della missione. — Pasubio, 1° ottobre 1944.

SILVA Francesco di Enrico e di Cescon Giacomina, da Vazzola (Treviso), classe 1917, carabiniere, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, si arruolava nelle formazioni partigiane, subito emergendo per iniziativa ardimento e capacità di comando, qualità particolarmente dimostrate il 28 aprile del 1944 nel combattimento di Macona. Pochi giorni dopo, seriamente ferito, veniva catturato. Ricoverato in ospedale e strettamente sorvegliato, appena recuperate le forze, saltava da una finestra e riusciva a salvarsi ed a rientrare in formazione per quanto nel salto avesse riportata una seria frattura. Nel mese di settembre, a Monteforte d'Alpone veniva ferito una seconda volta e, nuovamente prigioniero, subiva l'amputazione della gamba destra. Dopo lunga degenza si salvava ancora con la fuga e, nonostante la grave mutilazione, tornava a presentarsi in formazione per riprendere la sua attività di patriota e di combattente. Esempio mirabile di fede, di tenacia e di ardire. — Zona di Verona, aprile 1944-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

DIBERTI Giovanni fu Paolo e di Gilardi Carola, da Torino, classe 1920, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione forniva apporto vivamente apprezzato come organizzatore e come istruttore capace ed efficace. Nel corso di numerosi combattimenti dava belle prove di tenacia e di valore particolarmente distinguendosi nel novembre del 1944 durante le dure azioni di Castellino Tanaro e, nel marzo del 1945 durante quelle di Sparanzo. — Langhe, giugno 1944-aprile 1945.

LIGABO' Luciano fu Guido, da Verona, classe 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota entusiasta ed ardito si arruolò nelle formazioni partigiane bene distinguendosi in ripetute circostanze. Nel corso di un duro rastrellamento, sotto micidiale fuoco nemico, portò animosamente soccorso ad un compagno ferito e, colpito da una scarica, cadde nello adempimento della generosa missione. — Selva di Tresino Altopiano di Asiago, 9 settembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

COLODELLO Angelo fu Romolo e di Boscarato Rosa, da Susegana (Treviso), classe 1925, partigiano combattente. — Giovane partigiano partecipava alla lotta di liberazione facendosi apprezzare per attività e per coraggio. Particolarmente si distingueva nel concepire e nell'attuare con decisione un ardito colpo di mano contro un munito posto nemico. — Zoa di Vizza di Conegliano, 11 marzo 1945.

COSTA Benedetto fu Sebastiano e di Costa Maria, da Falcade (Belluno), classe 1925, partigiano combattente. — Giovane combattente della lotta partigiana si faceva apprezzare per entusiasmo e per dedizione. Particolarmente si distingueva nel corso di un duro combattimento contro forze tedesche rimanendo in posto dopo di essere stato ferito. — Caviola (Belluno), 20 agosto 1944.

(2448)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 654.

Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 1° ottobre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto interministeriale 10 aprile 1948, col quale viene stabilito il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 15 ottobre 1942 e fino al 30 settembre 1946;

Veduto il decreto Ministeriale 25 aprile 1948, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1942;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1687, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1° ottobre 1946;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1947-48 alla istituzione, statizzazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1° ottobre 1947;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1947, sono istituiti le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lettera *f*) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1947, sono soppressi le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale governativi le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 45. — FRASCA

TABELLA *A*

Istituzione di scuole secondarie di avviamento professionale governative, con decorrenza dal 1° ottobre 1947

N. d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	N. dei corsi completi	ORGANICO DEL PERSONALE											
					Direttore con insegnamento	Italiano, storia, geografia	Matematica. Elementi di scienze fisiche e naturali e igiene	Materie tecniche					Istruttori pratici			
								Commerciali	Industriali	Agrarie	Industriali femminili	Marinare	Industriali	Agrari	Industriali femminili	Marinari
1	Agnone	Campobasso	industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Ascoli Piceno	—	industriale femminile (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3	Bisceglie	Bari	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
4	Caluso	Torino	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
5	Castagnole Lanze	Asti	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
6	Castellana	Bari	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
7	Chieri	Torino	commerciale (aggr.)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Cividale del Friuli	Udine	industriale	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
9	Copparo	Ferrara	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
10	Gallipoli	Lecce	industriale, comm. e marin. (aggr.)	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Garessio	Cuneo	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Giarre	Catania	industriale e agr. (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
13	Gorgonzola	Milano	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
14	Lanzo Torinese	Torino	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Mazara del Vallo	Trapani	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
16	Merano	Bolzano	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
17	Modigliana	Forlì	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
18	Montecalvo Irpino	Avellino	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
19	Montereale	Aquila	agrario e industriale femminile	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
20	Montespertoli	Firenze	agrario e industriale femminile	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
21	Omegna	Novara	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
22	Oschiri	Sassari	agrario e industriale femminile	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
23	Pergine	Trento	agrario e industriale femminile	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
24	Porto Tolle	Rovigo	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
25	Recanati	Macerata	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
26	Roma (Ponte Milvio)	—	industriale (aggr.)	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
27	Roma (Tiburtino III)	—	industriale, con spec. arti grafiche	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
28	Sambiase	Catanzaro	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
29	S. Gimignano	Siena	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
30	S. Giovanni in Fiore	Cosenza	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
31	S. Pietro in Casale	Bologna	agrario e industriale femminile	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
32	Seregno	Milano	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Torremaggiore	Foggia	industriale	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
34	Trezzo sull'Adda	Milano	agrario e industriale femminile	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
35	Ulzio	Torino	commerciale	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Viterbo	—	agrario	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *B*

Istituzione di corsi secondari di avviamento professionale governativi con decorrenza dal 1° ottobre 1947

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIA	TIPO	Posti di organico
	A. — *Corsi annuali*			
1	Alife	Caserta	agrario	1
2	Balzola	Alessandria	agrario	1
3	Busca	Cuneo	commerciale	1
4	Dronero	Cuneo	commerciale	1
5	Govone	Cuneo	agrario e ind. femm.	1
6	Grassano	Matera	agrario	1
7	Leverano	Lecce	agrario	1
8	Marradi	Firenze	agrario	1
9	Monforte d'Alba	Cuneo	agrario	1
10	Montefiascone	Viterbo	agrario	1
11	Montescaglioso	Matera	agrario	1
12	Ormea	Cuneo	commerciale	1
13	Torre S. Susanna	Brindisi	agrario	1
14	Tuscania	Viterbo	agrario	1
	B. — *Corsi biennali*			
1	Agropoli	Salerno	industriale	1
2	Alfonsine	Ravenna	agrario	1
3	Arluno	Milano	industriale m. e f.	1
4	Bagno a Ripoli - Antella	Firenze	agrario	1
5	Bisignano	Cosenza	commerciale	1
6	Busto Garolfo	Milano	industriale	1
7	Butera	Caltanissetta	agrario	1
8	Buti	Pisa	industriale	1
9	Capriva di Cormons - S. Lorenzo	Gorizia	agrario	1
10	Garignano	Torino	industriale	1
11	Casatenovo	Como	commerciale	1
12	Castagneto Carducci	Livorno	commerciale	1
13	Castellammare del Golfo	Trapani	agrario e ind. femm.	1
14	Cavalese	Trento	commerciale	1
15	Concorezzo	Milano	industriale	1
16	Cuorgnè	Torino	agrario	1
17	Fiorenzuola d'Arda	Piacenza	industriale	2
18	Gattinara	Vercelli	agrario	1
19	Gonnosfanadiga	Cagliari	agrario	1
20	Laurino	Salerno	agrario	1
21	Mandello Lario	Como	industriale	1
22	Maniago	Udine	industriale	1
23	Mariano Comense	Como	commerciale	1
24	Mariano del Friuli	Gorizia	industriale	1
25	Milazzo	Messina	agrario	1
26	Molare	Alessandria	agrario	1
27	Montecompatri	Roma	agrario	1
28	Motta Visconti	Milano	agrario	1
29	Oggiono	Como	commerciale	1
30	Ostra	Ancona	agrario e ind. femm.	1
31	Palma Montechiaro	Agrigento	agrario	1
32	Petralia Soprana	Palermo	agrario	1
33	Pontestura	Alessandria	agrario	1
34	Rescaldina	Milano	industriale	1
35	Roma - Tomba di Nerone	—	agrario	1
36	Roma — Trullo	—	agrario	1
37	Ronchi	Gorizia	agrario e industriale	2
38	Salerno - S. Leonardo	—	agrario e ind. femm.	1
39	S. Arsenio	Salerno	agrario	1
40	S. Marina Salina	Messina	agrario	1
41	S. Teresa di Riva	Messina	agrario	1
42	Sarnano	Macerata	industriale m. e f.	1
43	Sinalunga	Siena	agrario	1
44	Solofra	Avellino	agrario	1
45	Sparanise	Caserta	agrario	1
46	Teulada	Cagliari	agrario	1
47	Varzi	Pavia	agrario	1
48	Vobarno	Brescia	industriale	1

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA C

Soppressione di scuole secondarie di avviamento professionale governative con decorrenza dal 1° ottobre 1947

Numero	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto di istituzione	Numero dei corsi completi	Organico del personale: Direttore con insegnamento	Italiano, storia geografia	Mat., Elem. di scienze fisic. e nat. Igiene	Materie tecniche: commerc.	industriali	agrarie	industriali femminili	marinare	Istruttori pratici: industriali	agrari	industriali femminili	marinari
1	Agnone	Campob.	industriale	R. D. 25-6-1931	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	Caluso	Torino	agrario (aggr.)	RR. DD. 30-6-1932 e 20-2-1936	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3	Chieri	Torino	commerciale	R. D. 25-6-1931	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Cividale del Friuli . .	Udine	industriale (agg.)	R. D. 17-9-1936, n. 1938.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	Collecchio	Parma	agrario e ind. f.	D. P. 28-9-1948, n. 1687	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
6	Gallipoli	Lecce	ind. e comm. (agg.)	RR. DD. 25-6-1931 28-9-1933 e 22-2-1936	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Giarre	Catania	ind. (aggr.)	RR. DD. 25-6-1931 e 16-10-1940	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
8	Lonigo	Vicenza	commerciale	R. D. 25-6-1931	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Mazara del Vallo .	Trapani	agrario	R. D. 25-6-1931	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
10	Nocera Terinese .	Catanzaro	agrario	R. D. 20-2-1936	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
11	Roma - Tiburtino III	—	industr. m. e f.	R. D. 21-6-1941	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
12	S. Gimignano . . .	Siena	commerc. (aggr.)	R. D. 16-10-1940	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Seregno	Milano	comm. e industr.	RR. DD. 21-1-1937 21-9-1938	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Venezia Murano . .	—	industriale	D. P. 28-9-1948, n. 1687	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA D

Soppressione di corsi secondari di avviamento professionale governativi con decorrenza dal 1° ottobre 1947

Numero	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto di istituzione	Posti di organico
	A) Corsi annuali				
1	Alfonsine	Ravenna	agrario	R. D. 24-11-1932	1
2	Appiano S. Michele . . .	Bolzano	agrario	R. D. 24-11-1932	1
3	Arluno	Milano	industr. m. e f.	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
4	Barge	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
5	Borghetto Vara	La Spezia	agrario	R. D. 21-6-1941	1
6	Busca	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
7	Busto Garolfo	Milano	industriale	R. D. 16-10-1940	1
8	Butera	Caltanissetta	agrario	R. D. 24-11-1932	1
9	Buti	Pisa	industriale	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
10	Campo Tures	Bolzano	agrario	R. D. 20-2-1936	1
11	Canelli	Asti	commerciale	R. D. 24-11-1932	1
12	Cannara	Perugia	agrario	R. D. 24-11-1932	1
13	Capriva di Cormons S. Lorenzo	Gorizia	agrario	R. D. 21-6-1941	1
14	Casatenovo	Como	commerciale	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
15	Castagneto Carducci	Livorno	agrario	R. D. 24-11-1932	1
16	Castell'Alfero	Asti	agrario	R. D. 24-11-1932	1
17	Castellammare del Golfo .	Trapani	agrario	R. D. 24-11-1932	1
18	Cavalese	Trento	commerciale	R. D. 21-9-1938	1
19	Cherasco	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
20	Chiampo	Vicenza	industriale	R. D. 16-10-1940	1
21	Cinquefrondi	Reggio C.	agrario	R. D. 21-9-1938	1
22	Concorezzo	Milano	industriale	R. D. 21-6-1941	1
23	Cuorgnè	Torino	agrario	R. D. 24-11-1932	1
24	Dronero	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
25	Fara Sabina-Passo Corese .	Rieti	agrario	D. L. 12-12-1945	1
26	Farigliano	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
27	Gattinara	Vercelli	agrario	R. D. 20-2-1936	1
28	Gavi	Alessandria	agrario	R. D. 24-11-1932	1
29	Gonnosfanadiga	Cagliari	agrario	R. D. 21-6-1941	1
30	Gravellona	Pavia	agrario	R. D. 24-11-1932	1
31	Grignasco	Novara	industriale	R. D. 21-9-1938	1
32	Grosotto	Sondrio	agrario	R. D. 24-11-1932	1

Segue: TABELLA D

Numero	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto di istituzione	Posti di organico
33	Laurino	Salerno	agrario	R. D. 21-6-1941	1
34	Macerata Feltria	Pesaro	agrario	R. D. 21-9-1938	1
35	Mandello Lario	Como	industriale	R. D. 8-7-1938	1
36	Mariano del Friuli	Gorizia	industriale	R. D. 8-7-1938	1
37	Maniago	Udine	industriale	R. D. 24-11-1932	1
38	Marradi	Firenze	commerciale	R. D. 24-11-1932	1
39	Megliadino S. Fidenzio	Padova	agrario	R. D. 21-6-1941	1
40	Milazzo	Messina	agrario	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
41	Mombercelli	Asti	agrario	R. D. 24-11-1932	1
42	Montegrosso d'Asti	Asti	agrario	R. D. 24-11-1932	1
43	Moretta	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
44	Motta Visconti	Milano	agrario	R. D. 21-9-1938	1
45	Ostra	Ancona	agrario	R. D. 24-11-1932	1
46	Palma Montechiaro	Agrigento	agrario	R. D. 24-11-1932	1
47	Pennabilli	Pesaro	agrario	R. D. 21-9-1938	1
48	Petralia Soprana	Palermo	agrario	R. D. 24-11-1932	1
49	Pieve di Teco	Imperia	agrario	R. D. 24-11-1932	1
50	Pozzolo Formigaro	Alessandria	agrario	R. D. 24-11-1932	1
51	Rescaldina	Milano	industriale	R. D. 21-6-1941	1
52	S. Damiano d'Asti	Asti	agrario	R. D. 20-2-1936	1
53	S. Lorenzo in Campo	Pesaro	agrario	R. D. 24-11-1932	1
54	S. Marina Sabina	Messina	agrario	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
55	S. Arsenio	Salerno	agrario	R. D. 16-10-1940	1
56	S. Teresa di Riva	Messina	agrario	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
57	Sarnano	Macerata	industriale	R. D. 8-7-1938	1
58	Scansano	Grosseto	agrario	R. D. 24-11-1932	1
59	Sinalunga	Siena	agrario	R. D. 16-10-1940	1
60	Sparanise	Caserta	agrario	R. D. 21-6-1941	1
61	Teglio	Sondrio	agrario	R. D. 21-6-1941	1
62	Teulada	Cagliari	agrario	R. D. 16-10-1940	1
63	Ulzio	Torino	commerciale	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
64	Varzi	Pavia	agrario	R. D. 24-11-1932	1
65	Vobarno	Brescia	industriale	R. D. 24-11-1932	1
	B. — *Corsi biennali*				
1	Agropoli	Salerno	agrario	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1
2	Arco	Trento	agrario	R. D. 24-11-1932	2

Segue: TABELLA D

Numero	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto di istituzione	Posti di organico
3	Bisceglie	Bari	industriale	RR. DD. 24-11-1932 e 29-7-1939	1
4	Bolzano	—	industriale f.	R. D. 24-11-1932	2
5	Cagli	Pesaro	industriale	R. D. 24-11-1932	1
6	Caldaro	Bolzano	agrario	R. D. 24-11-1932	2
7	Caldonazzo	Trento	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
8	Camisano Vicentino	Vicenza	agrario	R. D. 16-10-1940	1
9	Carignano	Torino	commerciale	R. D. 16-10-1940	1
10	Carlentini	Siracusa	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
11	Casamassima	Bari	agrario e i. f.	R. D. 21-6-1941	1
12	Castagnole Lanze	Asti	agrario	R. D. 24-11-1932	1
13	Castellana	Bari	agrario	R. D. 24-11-1932	2
14	Cisterna	Latina	agrario	R. D. 16-10-1940	1
15	Contursi	Salerno	agrario e i. f.	R. D. 21-6-1942	1
16	Copparo	Ferrara	agrario	R. D. 24-11-1932	1
17	Cortemilia	Cuneo	agrario	R. D. 20-2-1936	1
18	Costigliole d'Asti	Asti	agrario	R. D. 24-11-1932	1
19	Dogliani	Cuneo	agrario	R. D. 24-11-1932	2
20	Egna	Trento	commerciale	R. D. 21-9-1938	1
21	Fiorenzuola d'Arda	Piacenza	agrario	RR. DD. 22-10-1932 e 29-7-1939	2
22	Gaeta	Latina	industriale	R. D. 21-9-1938	1
23	Galliate	Novara	industriale	R. D. 24-11-1932	2
24	Garessio	Cuneo	commerciale	R. D. 24-11-1932	1
25	Gorgonzola	Milano	agrario	R. D. 20-2-1936	1
26	Govone d'Alba	Cuneo	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
27	Itri	Latina	agrario	R. D. 21-9-1938	1
28	Lana	Bolzano	agrario	R. D. 24-11-1932	2
29	Lanzo Torinese	Torino	commerciale	R. D. 21-9-1938	1
30	Mariano Comense	Como	industriale	R. D. 24-11-1932	1
31	Merano	Bolzano	industriale	R. D. 24-11-1932	2
32	Mezzocorona	Trento	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
33	Milano - Via Quadronno	—	commerciale	R. D. 21-6-1942	1
34	Milano - Via Venini già Via Settembrini	—	industriale	R. D. 21-6-1942	1
35	Modigliana	Forlì	industriale	R. D. 24-11-1932	1
36	Montereale	Aquila	agrario e i. f.	R. D. 21-6-1941	1
37	Oggiono	Como	agrario	R. D. 8-7-1938	1
38	Oleggio	Novara	agrario	R. D. 24-11-1932	1

Segue: TABELLA *D*

Numero	SEDE	Provincia	Tipo	Decreto di istituzione	Posti di organico
39	Ormea	Cuneo	agrario e i. f.	R. D. 21-6-1942	1
40	Ortisei . . .	Bolzano	industriale	R. D. 24-11-1932	1
41	Oschiri .	Sassari	agrario e i. f.	R. D. 21-6-1941	1
42	Pergine	Trento	agrario	R. D. 24-11-1932	2
43	Pomezia . . .	Roma	agrario	R. D. 21-6-1941	1
44	Pontassieve . . .	Firenze	agrario	R. D. 8-7-1938	1
45	Recanati	Macerata	industriale	R. D. 20-2-1936	1
46	Ronchi	Gorizia	agrario	R. D. 24-11-1932	2
47	Rosignano Marittimo	Livorno	agrario	R. D. 24-11-1932	1
48	Sale	Alessandria	agrario	R. D. 24-11-1932	1
49	Salorno	Trento	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
50	Sambiase . .	Catanzaro	agrario	R. D. 21-6-1941	1
51	S. Giovanni in Fiore .	Cosenza	industriale	R. D. 20-2-1936	1
52	S. Pietro in Casale . . .	Bologna	agrario	R. D. 24-11-1932	1
53	Serravalle Libarna .	Alessandria	agrario e i. f.	R. D. 16-10-1940	1
54	Solofra .	Avellino	industriale	R. D. 21-9-1938	1
55	Storo . .	Trento	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
56	Tesero	Trento	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
57	Trento .	—	commerciale	R. D. 22-12-1932	2
58	Trezzo sull'Adda	Milano	agrario e i. f.	R. D. 16-10-1940	1
59	Tuenno . . .	Trento	agrario e i. f.	R. D. 21-9-1938	1
60	Viterbo	—	agrario	D.P. 28-9-1948, n. 1687	1

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1951.

Istituzione di una Borsa merci in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Vista la deliberazione del 12 maggio 1950, n. 350, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma propone di istituire, in quella città, una Borsa merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Roma una Borsa per le contrattazioni in merci regolate dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272, e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, *foglio n.* 191. — BRUNO

(4209)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1951.

Istituzione di una Borsa merci in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Vista la deliberazione del 6 luglio 1950, n. 763, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari propone di istituire, in quella città, una Borsa merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Bari una Borsa per le contrattazioni in merci, regolate dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, *foglio n.* 147. — BRUNO

(4139)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Parma n. 69616 in data 27 aprile 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Tosi Libero, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale dei liberi artigiani), in quanto dimissionario, con il dott. Forti Riccardo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Tosi Libero è sostituito con il dott. Forti Riccardo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1951.

Istituzione della Commissione per l'esame delle domande di concessione di rivendita all'ingrosso di banane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del monopolio statale delle banane, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1950, che provvede alla nomina di concessionari per la vendita all'ingrosso di banane per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, che fissa i compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati, collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1951 che bandisce un concorso per l'assegnazione delle concessioni di vendita all'ingrosso delle banane per il periodo di un triennio successivo alla scadenza delle concessioni attualmente vigenti;

Ritenuto necessario di nominare presso l'Azienda Monopolio Banane una Commissione che provveda all'esame delle domande dei concorrenti, a prescegliere fra questi gli idonei alle concessioni ed a stabilire per ogni zona territoriale le quote di prodotto da assegnare a ciascuno di essi in relazione alle possibilità dei mercati ed alla capacità tecnica e commerciale accertata;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso l'Azienda Monopolio Banane in Roma, una Commissione incaricata di provvedere all'esame delle domande di concessione di rivendita all'ingrosso di banane, alla scelta dei concessionari ed a stabilire le quote percentuali da assegnare a ciascuno di essi sul quantitativo di prodotto attribuito ad ogni zona.

La Commissione è così composta:

1) Boselli ing. Giovanni, commissario straordinario dell'A.M.B., presidente;

2) Quarantelli rag. Cesare, membro in rappresentanza dell'A.M.B.;

3) Sorrentino dott. Marcello, membro in rappresentanza dell'A.M.B.;

4) Piccioni dott. Alberto, membro in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana;

5) Rinonapoli dott. Umberto, membro in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Marcello Sorrentino.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione predetta è attribuito un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Roma, addì 30 giugno 1951

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1951
Registro Africa Italiana n. 1, foglio n. 363. — ZANCA

(4236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Trento

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Trento, posto in liquidazione in data 8 agosto 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento.

(4024)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Bari

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Bari, posto in liquidazione in data 9 febbraio 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari.

(4025)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di L'Aquila

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di L'Aquila, posto in liquidazione in data 1° gennaio 1945 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila.

(4026)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 312, compresa nel comune di Poggio Mirteto, delimitata dai seguenti confini: sentiero Mandriacci; mulattiera per Quercia Bella; strada piana; fondo mare; sentiero per casa Reni; Prataccio fino al confine comunale e proseguendo su questo sino al fosso Capanne di Guidi per il fosso comunale fino all'incrocio col sentiero Mandriacci.

Dal predetto divieto è esclusa la caccia al colombaccio da appostamento fisso preesistente alla data del presente decreto.

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, dell'estensione di ettari 50, compresa nel comune di Occhiobello, tenuta Colombara, delimitata dai seguenti confini: strade presso tenuta Negri Pio e tenuta Zanella.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 agosto 1949 e 19 agosto 1950, nella zona di Volterra, località Scopicci (Pisa), dell'estensione di ettari 360, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1949, nella zona di Stienta (Rovigo), dell'estensione di ettari 746, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1949, nella zona di Trecenta (Rovigo), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 luglio 1949, nella zona di Celle Ligure e Albisola Superiore (Savona), dell'estensione di ettari 190, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

(4248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 169

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 agosto 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,88	» Roma	624,91
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,93	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 22 agosto 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,80
Id. 3,50 % 1902	68,65
Id. 3 % lordo	45,20
Id. 5 % 1935	95,975
Redimibile 3,50 % 1934	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,80
Id. 5 % 1936	89,85
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,60
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,20
Id. 5 % 1960	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 agosto 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1960

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1960):

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha fatto la denunzia	Capitale nominale
			Lire
Serie D 35923	Tesoreria provinciale di Como	Mostes Francesco fu Paolo, dom. a Molina di Faggeto Lario (Como).	50.000
Serie D 35924	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103871	Tesoreria Provinciale di Milano	Società per azioni Cotonificio Alto Milanese, con sede in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2.	50.000
Serie D 103872	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103873	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103874	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103875	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103876	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103877	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103878	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103879	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie D 103880	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie E 104369	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie E 104370	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie E 104371	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie E 104372	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie E 104373	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie B 79202	Tesoreria provinciale di Foggia	Troiano Mario fu Michele notaio in Foggia	10.000
Serie E 64588	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie B 174681	Tesoreria provinciale di Pavia	Rev. Milesi Filippo fu Filippo, dom. a Casei Gerola, rettore del Santuario Madonna delle Grazie.	10.000
Serie B 174682	Come sopra	Come sopra	10.000
Serie B 174683	Come sopra	Come sopra	10.000
Serie B 174684	Come sopra	Come sopra	10.000
Serie E 136366	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie F 34251	Come sopra	Come sopra	500.000
Serie A 252751	Tesoreria provinciale di Torino	Mantello Luigi fu Stefano, dom. a Torino, via Bairo n. 3.	5.000
Serie B 205668	Come sopra	Come sopra	10.000
Serie B 205669	Come sopra	Come sopra	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 8 agosto 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4170)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme in favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite in favore del personale statale ex combattente con il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme in favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, con il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale le disposizioni in favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 16 dicembre 1936, n. 2439, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate in favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 77, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508, contenente benefici in favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, concernente il computo dei limiti di età per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici in favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare da residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'elevazione dei limiti di età per gli assistenti universitari di ruolo e volontari che partecipano a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro «ad interim» per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione, ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine ed a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, che determinano il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539 che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilitati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, sull'organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con nota n. 707/12106.2.20.1 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, debbono pervenire, mediante lettera raccomandata, al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale degli affari generali e del personale) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati, che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino con un certificato dell'autorità militare da allegare alla domanda di essere sotto le armi, hanno la facoltà di produrre, nel territorio predetto, la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda, i candidati debbono indicare con precisione, oltre il nome, il cognome e la paternità, anche il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione della marina mercantile.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono precisare, nella domanda, se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia provvisto di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4;

b) sia cittadino italiano;

c) abbia l'esercizio dei diritti politici;

d) abbia tenuto sempre buona condotta morale e civile;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) abbia, alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 35.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni:

a) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati o della lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati ed invalidi per servizio, in favore dei quali siano stati liquidati oppure siano in corso di liquidazione pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

c) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) di cinque anni:

a) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

g) per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la data stessa, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) in genere per coloro che appartengano a categorie alle quali si estendono i benefici previsti per i combattenti.

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso paragrafo ed entrambe con quelle previste ai paragrafi 1) e 2), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite cosentito in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, convertito, con modifiche, nella legge 1° gennaio 1939, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che dimostrano di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite di età è altresì elevato, nei confronti degli assistenti universitari di ruolo e volontari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, e, cioè, il periodo dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944, purchè non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime, conseguita quest'ultima presso l'Istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze coloniali.

Al diploma originale può essere sostituita copia autenticata da notai su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono esibire un certificato dell'Università su carta da bollo da L. 24, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso entro il giorno precedente a quello di inizio delle prove orali.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, oppure dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore compente per territorio.

4. Certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che, a termini delle disposizioni vigenti, ne comportano la perdita.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare specifica menzione ed indicare se essa menomi l'attitudine all'impiego al quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco — la cui firma deve essere autenticata dal prefetto — se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante, che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre (articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92).

8. Il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva

a) coloro, che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari, debbono produrre il certificato di esito di leva oppure quello di iscrizione nelle liste di leva, in carta da bollo da L. 24, vidimato dal commissario di leva. Qualora il candidato sia stato autorizzato a prestare servizio militare con ritardo, dal certificato deve risultare se eventualmente abbia ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma;

b) coloro che abbiano invece adempiuto agli obblighi militari, debbono produrre la copia dello stato di servizio, se ufficiali, oppure la copia del foglio matricolare, se sottufficiali o militari di truppa. Tale documento deve essere provvisto di marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio intercalare;

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario (di quest'ultimo deve, nel caso, indicare gli estremi nella domanda). La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione al concorso, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 24;

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, sono tenuti a provare tale circostanza mediante esibizione di apposito certificati da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani debono produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nonchè coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro

che sono addetti, prima e dopo la data stessa, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con marche da bollo per L. 32), di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari debbono provare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1948, numero 241.

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43, ovvero della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio debbono produrre il certificato modello 69, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra debbono produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare l'attestazione del Ministero dell'Africa italiana, prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono esibire l'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i feriti di guerra od i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, debbono produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i capi di famiglia numerosa debbono far risultare dallo stato di famiglia, di cui al n. 9 del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 8 e 9 del precedente art. 4; debbono, inoltre, produrre copia dello stato matricolare (fornita di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare), comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di non aver mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, purchè su ciascuno di essi risulti esplicitamente lo stato di indigenza mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio dell'interessato.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, in favore dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 1° gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

E' fatta eccezione per nuovi documenti attestanti titoli preferenziali agli effetti della nomina, i quali possono essere presentati entro il giorno precedente a quello di inizio delle prove orali, purchè l'interessato documenti, nella domanda di ammissione al concorso, di aver chiesto all'autorità competente il rilascio del documento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, salvo quanto è prescritto, per il titolo di studio, dal precedente art. 4, n. 1.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande pervenute al Ministero oltre il termine di cui all'art. 2, nè di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4, e non in regola con il bollo. Peraltro, l'Amministrazione può concedere, a suo insindacabile giudizio, un brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

L'Amministrazione può concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 9.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, è composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione è integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno e del luogo in cui sia le prove scritte, sia quella orale saranno tenute.

Sia alle prove scritte, sia a quella orale i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, salvi i diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti in favore degli invalidi di guerra ed equiparati e degli ex combattenti ed equiparati che ottengano l'idoneità, nel limite delle percentuali stabilite dalle norme medesime.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

I vice segretari in prova che ottengano la nomina in ruolo, potranno essere destinati, entro un anno dalla nomina stessa, a prestar servizio presso una Capitaneria di porto per compiervi un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 16.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio, ad essi sarà corrisposto un assegno mensile pari al 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 17.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1951

Il Ministro: PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1951
Registro Marina mercantile n. 1, *foglio n.* 40. — CESARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima ore quattro per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima ore una)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 7 luglio 1951

Il Ministro: PETRILLI

(4175)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Gaeta (Latina).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Gaeta (Latina);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Gaeta (Latina) nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Sgrò dott. Pietro	punti	90,90	su 132
2.	Stabile dott. Baldassarre	»	89,73	»
3.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	89,58	»
4.	Rianò dott. Enrico	»	88,77	»
5.	Gallo Rosario	»	87,33	»
6.	Coletta Adolfo	»	86,50	»
7.	Pasqualis dott. Marcello	»	86,33	»
8.	Troccoli Bernardino	»	86,00	»
9.	Panza dott. Filomeno Fiore	»	85,61	»
10.	Visconti Lorenzo	»	85,21	»
11.	Pianigiani Quintilio	»	84,08	»
12.	Costanzo dott. Giuseppe	»	83,45	»
13.	Sorrentini Alfonso	»	83,35	»
14.	Sardella dott. Pasquale	»	83,23	»
15.	Tesa Attilio	»	83,04	»
16.	De Lisi dott. Leonardo	»	83,02	»
17.	Bossolo dott. Luigi	»	82,97	»
18.	Ciccotta Luigi	»	82,60	»
19.	Moltisanti dott. Gaetano	»	82,09	»
20.	Pennacchia Aurelio	»	82,00	»
21.	Caruso dott. Francesco	»	81,94	»
22.	Lo Presti Francesco	»	81,66	»
23.	Bitelli Camillo	»	81,59	»
24.	Porazzi Angelo	»	81,49	»
25.	Mona Cesare	»	81,43	»
26.	Bitetti dott. Giuseppe	»	81,29	»
27.	Bodo Mario	»	81,16	»
28.	Di Palma dott. Leucio	»	80,93	»
29.	Conte dott. Luigi, coniugato con 2 figli, ex comb. invalido di guerra	»	80,50	»
30.	Pasqualone Giuseppe, coniugato con 3 figli	punti	80,50	su 132
31.	Pracucci Giuseppe	»	80,43	»
32.	Ranaudo Agostino	»	80,19	»
33.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	80,05	»
34.	Panvini dott. Giuseppe	»	79,77	»
35.	Urbano dott. Alberto	»	79,25	»
36.	Grossi dott. Artemio	»	78,95	»
37.	Volpe Michele	»	78,00	»
38.	Baraldi dott. Dario	»	76,74	»
39.	Di Santo dott. Angelo, coniugato ex combattente	»	76,50	»
40.	De Virgiliis Vito, coniugato con un figlio, fratello caduto in guerra	»	76,50	»
41.	Conte dott. Egidio	»	75,02	»
42.	Tovagliari dott. Celso	»	75,00	»
43.	Ganci dott. Rosario	»	73,80	»
44.	Punzo Ciro	»	73,16	»
45.	Boeri dott. Sergio	»	72,71	»
46.	Galli dott. Pietro	»	72,04	»
47.	Procaccini Pietro	»	71,47	»
48.	Mosele Alessandro	»	69,83	»
49.	Cacciotti Sergio	»	69,58	»
50.	Cerruti dott. Carlo	»	68,96	»
51.	Bonàtti Augusto	»	67,50	»
52.	Mastrangelo Domenico	»	67,30	»
53.	Bonasia dott. Michele	»	66,54	»
54.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	65,95	»
55.	Petrillo dott. Alfonso	»	65,93	»
56.	Iuliano dott. Gerardo	»	65,00	»
57.	Fiore dott. Francesco	»	64,18	»
58.	Romano dott. Antonio	»	62,86	»
59.	Schiavina dott. Renato	»	61,73	»
60.	Fornaciari dott. Raul	»	60,98	»
61.	Cieri dott. Annibale	»	60,63	»
62.	Armocida dott. Rocco Libero	»	59,84	»
63.	Vena Silvestro	»	58,59	»
64.	Ferri dott. Pasquale	»	58,18	»
65.	Greco Orlando	»	57,50	»
66.	Ricciardelli Nicola	»	52,22	»
67.	Cossi Adalberto	»	52,16	»
68.	Cordova dott. Giuseppe	»	50,00	»
69.	Musumeci Umberto	»	49,00	»
70.	Onorato Mario	»	48,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1951

Il Ministro: SCELBA

(4222)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.